



COMUNE DI SERRAMANNA

Provincia del Sud Sardegna

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

DELIBERAZIONE N.° 115/2018

Del 05-07-2018

Oggetto

Approvazione Regolamento per utilizzo di graduatorie vigenti a tempo indeterminato approvate da altra amministrazione del Comparto dei Comuni, per assunzioni a tempo determinato e indeterminato presso il Comune di Serramanna.

L'anno **duemiladiciotto** addì **5** del mese di **Luglio** alle ore **13:40**, presso la Sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale, convocata dal Sindaco.

Risultano all'appello:

SERGIO MURGIA	SINDACO	Presente
MARISTELLA PISANO	ASSESSORE	Presente
ANNA LUANA TOCCO	ASSESSORE	Presente
GUIDO CARCANGIU	ASSESSORE	Presente
GIULIO COSSU	ASSESSORE	Presente
MARIANO ORTU	ASSESSORE	Presente

TOTALE Presenti: 6

Assenti: 0

Assume la Presidenza il Sindaco **MURGIA SERGIO**.

Assiste in qualità di Segretario Comunale **DR. ORTU REMO**.

Riconosciuto legale il numero dei presenti il Sindaco dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che con deliberazione della Giunta Comunale n.168/2004 è stato approvato il Regolamento comunale per la selezione pubblica del personale;

Visti:

- l'art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001 che disciplina le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni;
- l'art. 36, comma 1, del D.Lgs. 165/2001, che dispone: “Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall’articolo 35”;
- l'art. 4 – comma 3 del D.L. 101/2013, convertito in Legge 30 ottobre 2016 n. 125 che ha stabilito: “Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica:
 - dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate;
 - dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza.”;
- l'art. 9 della L. 16.01.2003 n. 3 che prevede che le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici economici possono ricoprire i posti disponibili utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione, con le modalità di un regolamento statale da approvare ai sensi dell’art. 17 della legge 400/1988;
- l'art. 3, comma 61, della legge 24/12/2003, n. 350, che dispone che nelle more dell’emanazione del predetto regolamento, gli enti possono utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le stesse;
- il D.L. 95 del 06.07.2012 (Spending Review), convertito dalla L. 135/2012, dispone che le amministrazioni pubbliche che non dispongano di graduatorie in corso di validità, possono effettuare assunzioni con le modalità previste dall’art. 3, comma 61, l. 350/2003, anche con riferimento agli idonei di concorso presso altre amministrazioni;
- la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5/2013, in particolare l’art. 2, secondo la quale:
 - in caso di mancanza di graduatorie proprie, le amministrazioni possono attingere a graduatorie di altre amministrazioni mediante accordo tra le amministrazioni interessate;
 - la disposizione di cui sopra, per ragioni di contenimento della spesa, è applicabile per tutte le amministrazioni ed il previo accordo può concludersi anche dopo la pubblicazione della graduatoria;
- il D.L. 101/2013, convertito nella L. 125/2013, che all’art. 4 “Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi”, ribadisce la possibilità per le amministrazioni pubbliche di utilizzare, prima di avviare nuovi concorsi, le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate;
- l'art. 15 della Legge 241/1990 che prevede che le Amministrazioni Pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Ritenuto che l'utilizzo di graduatorie di altri enti consente di sopperire celermente alle necessità reali e concrete di personale, esonerando l'amministrazione dall'onere dell'indizione di un nuovo concorso e realizza alcuni obiettivi, quali semplificazione dei procedimenti di selezione, economicità degli atti amministrativi, riduzione dei tempi e dei costi occorrenti per la gestione delle procedure selettive, semplificazione della fase assuntiva dei pubblici dipendenti e razionalizzazione della gestione del personale, rendendola più spedita, efficace ed economica;

Dato atto che l'accordo tra amministrazioni, individuato dal legislatore come lo strumento più agile per l'attivazione dell'utilizzo di graduatorie di altri enti, deve necessariamente adeguarsi ai regolamenti interni disciplinanti l'accesso all'impiego, al fine di garantire il rispetto dei principi generali ed essenziali in materia di accesso alle pubbliche amministrazioni;

Considerato che la stessa circolare 5/2013 prevede che "è auspicabile che le amministrazioni, al fine di fare un corretto uso che non sia elusivo dei limiti alle assunzioni, si dotino di una specifica regolamentazione dello strumento improntata ai principi di trasparenza, imparzialità e buona amministrazione";

Tenuto, altresì, conto che:

- l'accordo per l'utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni può avvenire anche successivamente all'approvazione della graduatoria; come ribadito dalla circolare 5/2013 nonché dall'orientamento giurisprudenziale prevalente (a titolo esemplificativo si citano la Sezione Regionale Corte Conti Umbria delibera 124/2013 e TAR Basilicata 574/2011);
- l'art. 36, comma 2, del d.lgs. 165/01, così come modificato dal D.L. 101/2013, stabilisce che per "prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi a tempo indeterminato. E' consentita l'applicazione dell'art. 3 comma 61 della legge 350/2003, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato";
- attualmente la normativa sopra citata è interpretata dalla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica 5/2013 del 21/11/2013 nel senso che "*pur mancando una disposizione di natura transitoria nel decreto legge, per ovvie ragioni di tutela delle posizioni dei vincitori di concorso a tempo determinato, le relative graduatorie vigenti possono essere utilizzate solo a favore di tali vincitori, rimanendo precluso lo scorrimento per gli idonei*". Tale impostazione è confermata anche da un parere del Ministero dell'Interno del 28/3/2014, nonché da Corte Conti Campania n. 31/2017/PAR e TAR Umbria sentenza 494/2016;

Rilevato che il vigente Regolamento Comunale non prevede tra le modalità di accesso ai profili professionali, l'utilizzo di graduatorie di procedimenti concorsuali pubblici espletati da altri Enti conformemente a quanto disposto in materia dalla vigente normativa nazionale e regionale;

Attesa la necessità di definire i criteri per l'utilizzo di graduatorie di altre amministrazioni per la copertura di posti disponibili nella dotazione organica dell'ente, a tempo indeterminato e determinato, contemplati nel piano del fabbisogno del personale e per i quali non esistano all'interno dell'ente graduatorie vigenti di pari profilo professionale e inquadramento giuridico e per i quali non esistano già accordi con altri enti per la copertura di posti a tempo indeterminato o determinato;

Ritenuto pertanto necessario approvare un Regolamento che disciplini l'utilizzo di graduatorie di altri Enti attraverso la predeterminazione dei criteri generali che indirizzino l'individuazione delle graduatorie da impegnare per il soddisfacimento del fabbisogno di personale a tempo indeterminato e determinato del Comune di Serramanna;

Con votazione unanime espressa in forma di legge;

DELIBERA

1. Di considerare le premesse quale parte integrante del presente atto.
2. Di approvare, per i motivi citati in premessa, i quali fanno formare parte integrante e sostanziale del presente atto, il "Regolamento per l'utilizzazione di graduatorie di altri Enti", composto da n. 12 articoli, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
3. Di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. N.267/2000;

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Sergio Murgia

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Remo Dr. Ortu

PARERI EX ART. 49, COMMA 1 T.U.E.L. N. 267/2000

REGOLARITA' TECNICA - favorevole

Il Responsabile

Dr.Ssa F.To Fadda Maria Dolores

REGOLARITA' CONTABILE -

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. N. 267/2000 viene pubblicata all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Lì , 09-07-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Remo Ortu

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Dal 05-07-2018 questo atto è esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000.

Lì , 09-07-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ORTU REMO

CERTIFICATO DI COPIA CONFORME

Per copia conforme all'originale.

Lì , 09-07-2018

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Maria Paola Porru